

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-1150 del 06/03/2018 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S. per l'impianto destinato ad attività di Commercio pesci tropicali, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-1195 del 06/03/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno sei MARZO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S. per l'impianto destinato ad attività di Commercio pesci tropicali, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S. (C.F. e P.IVA 03521721203) per l'impianto destinato ad attività di Commercio pesci tropicali, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico su suolo mediante subirrigazione³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S. (C.F. e P.IVA 03521721203) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Davide Cioni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 03/11/2017 (Prot. n. 55064) e 15/12/2017 (Prot. n. 62442) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico sul suolo mediante subirrigazione.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 1492 del 10/01/2018 (pratica SUAP n. 2593/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/01/2018 al PGBO/2018/613 e confluito nella **Pratica SINADOC 2871/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 01/03/2018, PGBO/2018/5376, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 06/03/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC.AGR. FISH AND ANIMALS S.S.
Comune di Valsamoggia (BO), via Giovanni XXIII n. 21 Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque industriali assimilate alle domestiche sul suolo mediante sub-irrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche sul suolo preventivamente trattate mediante un sistema composto da una fossa Imhoff con a valle un sistema di subirrigazione semplice, la potenzialità di trattamento del sistema di depurazione è pari a 1 abitante equivalente correttamente determinato, le acque provengono dall'attività di un allevamento e vendita di pesci tropicali in acqua dolce, in porzione di capannone.

Prescrizioni

1. Dovrà essere previsto un idoneo pozzetto di cacciata a monte della subirrigazione;
2. L'intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto nell'elaborato grafico di progetto ed al precedente punto 1);
3. Tutti i sistemi di trattamento (fossa Imhoff e subirrigazione semplice) vengano costruiti e dimensionati come previsto alla Tab. A della Delibera della Giunta Regionale n° 1053/03;
4. Nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;
5. Sia prevista una costante e corretta manutenzione della fossa Imhoff, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero, che dovrà essere eseguita almeno una volta all'anno da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
6. La distanza tra il fondo della trincea disperdente e il livello massimo della falda stessa non dovrà essere

- inferiore a 1 m;
7. La sommità della trincea di subirrigazione semplice dovrà risultare sopraelevata rispetto al terreno adiacente in modo da evitare la formazione di avvallamenti e quindi di linee di compluvio e penetrazione delle acque meteoriche nella rete drenante;
 8. Nell'area interessata dalla subirrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
 9. Nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
 - Il sifone di cacciata funzioni regolarmente;
 - Non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
 - Non aumentino gli abitanti equivalenti serviti in base alla potenzialità del sistema di trattamento;
 - Non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
 - Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico, a tal proposito si consiglia di raccogliere le acque piovane in apposita cisterna dotata di sfioro di troppo pieno regimato.
 10. Qualora l'Amministrazione Comunale competente, ricorra ad una soluzione di smaltimento dei reflui e depurazione dell'intera area abitata/artigianale/industriale insistente su via Papa Giovanni XXIII, la ditta dovrà provvedere agli eventuali obblighi di allaccio alla pubblica fognatura
 11. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 12. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al SUAP Associato dei Comuni Valsamoggia e Monte San Pietro in data 15/12/2017 al prot.n. 62442.

Pratica Sinadoc 2871/2018

Documento redatto in data 06/03/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.